

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18462 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 04/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 17567-2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA [REDACTED] - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI [REDACTED], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA [REDACTED] presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

2019

2408

0^

- **ricorrenti** -

contro

[REDACTED] SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA [REDACTED] presso lo
studio dell'avvocato [REDACTED] che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

[REDACTED], [REDACTED];

- controricorrenti -

nonchè contro

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED];

- intimati -

avverso la sentenza n. 97/2016 del TRIBUNALE di
TREVISO, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS;



R.G. 17567/2016

PREMESSO CHE

1. Con distinti ricorsi [Andrea Manfrino] e [Cavalli Logistic s.r.l.],
[] e [Cavalli Logistic s.r.l.], [] e []
[] s.r.l., [] e [] s.r.l. nonché []
[] e [] s.r.l. impugnavano davanti al Giudice di
pace di Treviso gli atti di contestazione di illecito amministrativo per
mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo, in violazione
degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento CE 561/2006, mancato rispetto
rilevato - dagli apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi
della ditta e dal registro di servizio, dall'orario di servizio e dal libretto
individuale di controllo - durante un'ispezione effettuata dagli
ispettori della Direzione territoriale del lavoro di [] presso la
sede della [] s.r.l.

Il Giudice di pace, riunite le cause, rigettava i ricorsi con sentenza
n. 2364/2011.

2. Contro la sentenza proponevano appello i signori [Manfrino]
[Cipolla] e la [Cavalli Logistic s.r.l.]

Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 97, il Tribunale di Treviso
rilevava "l'assenza della competenza sanzionatoria" in capo alla
Direzione territoriale, in quanto "nessuna norma attribuisce alla
Direzione il potere di accertamento e contestazione dell'illecito (e il
correlato potere sanzionatorio) relativamente a violazioni - quali
quelli rilevanti nel caso di specie - di norme del codice della strada";
accoglieva quindi il gravame e dichiarava la nullità dei verbali di
accertamento.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con unico atto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione territoriale



del lavoro di [REDACTED] il Ministero dell'interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di [REDACTED]

Resistono con controricorso [REDACTED], in proprio nonché quale legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., e la [REDACTED] s.r.l., chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

Gli intimati [REDACTED] Manfrinato, Daniele Fanti, Luca Rizzi e [REDACTED] non hanno proposto difesa.

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 11, 12, 174, 178, 200, 201 e 204-bis, comma 4-bis d.lgs. n. 285/92, 6, 7, 8 e 10 del regolamento CE n. 561/06, 2, 6, e 7 del d.lgs. n. 144/08 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.": il giudice d'appello - che nell'annullare i verbali ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Direzione territoriale del lavoro di [REDACTED], legittimazione spettante invece al Prefetto - ha errato nel ritenere che, in seguito all'inserimento della disposizione sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della Direzione territoriale del lavoro non abbiano più competenza in merito alla rilevazione dell'illecito e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 174 del d.lgs. 285/1992.

Il motivo è generico e contraddittorio laddove contesta il rigetto implicito dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva (a p. 4 del ricorso si legge che "la Prefettura di [REDACTED] si costituiva in tutti i giudizi" di primo grado, a p. 8 che in appello si sono costituiti, oltre alla Prefettura, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Direzione territoriale e a p. 14, per giustificare l'applicazione del comma 4-bis dell'art. 204-bis d.lgs. 285/1992, che i verbali di contestazione dell'illecito sono stati redatti in data 15 ottobre 2015, data impossibile essendo la pronuncia di primo grado, sempre secondo i ricorrenti, del 26 febbraio 2012, p. 4 del ricorso).

Il motivo è invece fondato nella seconda parte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 codice strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro" (così Cass. 22896/2018, nella specie si è confermata la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell'ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti; negli stessi termini v. Cass. 20594/2016).

2. L'accoglimento della seconda parte del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nella misura di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato.



Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 12 novembre 2019.

Il Presidente
(Felice Manna)

Dott.ssa Giuseppina D'Urso

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 1 - 2020

Corte di Cassazione - Copia non ufficiale